

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NUTRIAID INTERNATIONAL" ETS

TITOLO I

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione "NUTRIAID INTERNATIONAL" ETS siglabile anche in forma abbreviata come "NUTRIAID INT" ETS, rappresentabile graficamente sia con caratteri maiuscoli e minuscoli, sia unicamente con caratteri maiuscoli (di seguito l'Associazione).

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione di Ente del Terzo settore ovvero l'acronimo di "ETS" che viene inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato ed ha sede legale nel comune di Torino.

I trasferimenti di sede legale non necessitano di modifiche statutarie. La sede potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio Internazionale, che potrà deliberare altresì l'istituzione di sedi secondarie, filiali, uffici, delegazioni, rappresentanza e Affiliate.

Art. 2 Attività di interesse generale

L'Associazione ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale. E' indipendente da affiliazioni politiche, religiose o di altra natura e da Enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi finalità di lucro.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate a condizione che dette diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Tali attività verranno meglio individuate dal Consiglio Internazionale sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.

Art. 3 Finalità

L'Associazione si propone di perseguire l'assistenza medico umanitaria in ambito nutrizionale e la salvaguardia della sicurezza e sovranità alimentare nei confronti di madri e bambini in Italia e in ogni parte del mondo, a fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro.

L'Associazione opera nel settore della cooperazione internazionale in favore di madri e minori che risiedono nei Paesi in via di sviluppo ed in Italia, nel contrasto ad ogni forma di malnutrizione materno infantile, nella prevenzione della malnutrizione tramite il potenziamento dell'*empowerment* femminile, nell'assistenza nutrizionale, psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, nel supporto a madri/caregiver e bambini che vivono in condizioni di povertà le quali determinano le carenze nutrizionali, nell'emergenza causata da fattori sociali e/o climatici, nel miglioramento delle condizioni ambientali finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e sovranità alimentare.

L'Associazione persegue detti obiettivi anche mediante forme di collaborazione con le istituzioni dell'Unione Europea ed internazionali, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, enti ed istituzioni, privati.

L'Associazione, non escludendo eventuali attività aggiuntive, potrà:

- 1) coordinare attività e servizi medico-umanitari di supporto sanitario/nutrizionale bambini e mamme in difficoltà;
- 2) realizzare programmi nutrizionali sulla base delle Linee Guida dei Protocolli nazionali ed internazionali;
- 3) contrastare l'impatto negativo dei cambiamenti climatici sull'alimentazione di madre e bambino;
- 4) promuovere e organizzare campagne di sensibilizzazione finalizzate alla raccolta fondi da destinare alla riduzione della fame nel mondo;
- 5) incoraggiare nelle sedi opportune pratiche corrette relative alla nutrizione;
- 6) reclutare, formare e inviare nelle aree di intervento operatori sanitari e tecnici;
- 7) prevenire la malnutrizione attraverso l'educazione, la formazione e la scolarizzazione;
- 8) aderire ad enti, istituzioni, Ong, unioni, federazioni e collaborare con organismi internazionali che si prefiggono le medesime finalità;
- 9) attuare qualsiasi progetto di educazione allo sviluppo per contrastare fame e povertà;
- 10) raccogliere e trattare i dati per l'elaborazione e la pubblicazione di ricerche scientifiche e organizzare convegni, conferenze, trasmissioni

radiofoniche, articoli e mostre per favorire scambi d'informazioni;
11) promuovere la raccolta di contributi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
12) promuovere una partecipazione attiva tra le Affiliate e proteggere l'integrità del nome NutriAid.

TITOLO II

Art. 4 Affiliazione

L'Associazione è l'organizzazione internazionale capofila di un network di Affiliate che rappresentano le sedi nazionali di detta organizzazione. L'Affiliazione è regolata da un apposito accordo con il quale si definiscono le modalità di relazione tra le parti. Le Affiliate aderiscono e partecipano al network internazionale e al programma di NUTRIAID INTERNATIONAL condividendone gli obiettivi nei termini e nei modi previsti dallo Statuto e dall'accordo di affiliazione.

Le Affiliate sono dotate di una propria struttura di *governance* (ossia organi statutari come il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci, i Collegi dei Sindaci e dei Garanti in accordo con le leggi locali) che ne realizza e riflette i valori, la visione, la missione, le strategie, gli standard e i sistemi.

Ogni associazione Affiliata ha il diritto di essere rappresentata presso l'Assemblea Internazionale tramite un proprio Rappresentante.

I Rappresentanti delle Affiliate sono eletti per un periodo minimo di tre anni; la sostituzione di un Rappresentante prima della fine del suo mandato deve essere approvata dal Consiglio Internazionale previa richiesta dell'Affiliata.

Fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo, le Affiliate sono libere di definire i criteri con cui vengono scelti i Rappresentanti.

Le Affiliate possono utilizzare il nome, logo, marchio, domini e altri diritti di proprietà intellettuale solo previo formale accordo di licenza con NutriAid International.

Art. 5 Volontari e lavoratori

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti a cura dell'organo di amministrazione in apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario salvo quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017 ed a tal fine l'organo di amministrazione provvede alla definizione dei limiti e delle condizioni circa i rimborsi spese che in ogni caso non possono avere carattere forfettario. Si applica l'articolo 18 D.lgs. 117/2017.

L'associazione può avvalersi altresì dell'opera di lavoratori i quali hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 51 D.lgs. 81/2015. Si applicano i limiti previsti dall'art. 16 D.lgs. 117/2017.

Art. 6 Associati

Sono Associati le Affiliate e gli Individui che, condividendo i valori dell'Associazione e impegnandosi a sostenere le attività per il conseguimento delle sue finalità, abbiano ricevuto tale qualifica dal

Consiglio Internazionale stesso dopo l'approvazione della domanda di ammissione scritta di cui infra.

La composizione della compagine associativa dell'Associazione dovrà garantire che i due terzi del totale degli associati abbiano esperienza in missioni NUTRIAID all'estero, che un terzo del totale degli associati abbia un profilo professionale sanitario e che il numero complessivo di associati onorari non superi il limite di un ventesimo del totale degli associati. A tale composizione della compagine associativa, il Consiglio può derogare, con evidenza di motivazione, nei casi di necessità funzionale od operativa. La deroga dei due terzi del totale degli associati che abbiano esperienze in missioni NUTRIAID all'estero dovrà mantenere comunque la soglia minima del 51%.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti affiliati validamente costituiti e operanti, con il nome NUTRIAID seguito dalla denominazione del relativo Paese e conformi alle leggi vigenti in loco, che soddisfino le condizioni di adesione previste nell'art. 4) all'atto dell'ammissione del Consiglio Internazionale ("Affiliate"), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni -Accordo di affiliazione, Codice Etico e di comportamento-.

Gli enti diversi dalle persone fisiche partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Associati fondatori;
- b) Associati ordinari;
- c) Associati onorari.

FONDATORI

Gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto relativo.

ORDINARI

Gli associati ordinari devono possedere come requisito preliminare per la domanda di adesione alternativamente:

- A) almeno una missione NUTRIAID indipendentemente dalla durata complessiva,
- B) un anno di collaborazione in una sede NUTRIAID;
- C) almeno un anno di partecipazione volontaria alle attività di NUTRIAID.

ONORARI

Possono essere nominati associati onorari persone che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi umanitari dell'Associazione.

Gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

La nomina ad associato onorario deve essere deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Internazionale.

Art. 7 Procedura di ammissione

Per ottenere la qualità di associato è necessario presentare al Consiglio

Internazionale domanda di adesione all'Associazione controfirmata da due associati ed essere in possesso dei requisiti preliminari sopra indicati.

Tale domanda deve contenere:

- a) nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b) dichiarazione di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Internazionale, appurata la sussistenza delle prescritte idoneità e vagliata la compatibilità della stessa con la descritta composizione della compagine associativa, delibera, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla deliberazione con modalità cartacea o elettronica tale comunque da assicurarne l'avvenuto ricevimento della stessa.

In caso di diniego, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima adunanza successiva, si pronuncerà in modo definitivo.

La deliberazione di ammissione è annotata nel libro degli associati.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.

Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti gli associati regolarmente iscritti hanno diritto di voto attivo e passivo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee, ad essere informati sulle attività dell'associazione.

Tutti gli Associati sono tenuti ad osservare l'atto Costitutivo, lo Statuto, il Codice Etico e di Comportamento, la Governance e tutte le delibere assunte dall'Assemblea Internazionale e dal Consiglio Internazionale. In particolare gli associati dovranno astenersi dal rendere dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell'Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Internazionale.

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione, stabilita dal Consiglio Internazionale; tali quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 9 Perdita dello Status di socio

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali.

L'esclusione per morosità viene deliberata dal Consiglio Internazionale nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso, quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono deliberate con provvedimento motivato dal Consiglio Internazionale a maggioranza dei suoi membri e vengono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla deliberazione con modalità cartacea o elettronica tale da assicurarne l'avvenuto ricevimento.

Le Affiliate possono inoltre perdere la loro qualifica in seguito all'apertura nei loro confronti di procedure liquidative o fallimentari o di qualsiasi altra forma di liquidazione giudiziale o extragiudiziale.

Sulla perdita di tale qualifica si esprime l'assemblea dei soci appositamente convocata entro trenta giorni.

Con la perdita dell'adesione l'Affiliata perde automaticamente e immediatamente tutti i suoi diritti e in particolare l'utilizzo del nome, logo, marchio e domini e altri diritti di proprietà intellettuale.

TITOLO III

Art. 10 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Internazionale;
- 2) il Consiglio Internazionale;
- 3) il Presidente
- 5) l'Ufficio Internazionale;
- 6) l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, se nominato;

Art. 11 Competenza dell'Assemblea Internazionale

L'Assemblea Internazionale è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea Internazionale:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2) nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- 4) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) delibera sull'esclusione degli associati secondo le modalità sopra indicate;
- 6) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 7) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- 8) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- 9) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 12 Convocazione e quorum

L'Assemblea internazionale viene convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio Internazionale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo secondo i termini previsti dall'art. 18 del presente Statuto.

E' consentito lo svolgimento delle assemblee con la modalità di videoconferenza o audioconferenza, sia integrale che mista, purchè sia possibile al presidente verificare l'identità dell'associato che presenzia e vota.

L'assemblea deve pure essere convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno il 10% (dieci per cento) degli associati ovvero 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

In tale caso il Consiglio Internazionale deve provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In mancanza tale convocazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale del luogo cui ha sede l'associazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora della riunione tanto di prima quanto di seconda convocazione nonchè l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve tenersi in giorno diverso rispetto alla prima.

Tale avviso di convocazione deve essere recapitato ai soci con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data dell'assemblea e con modalità, analogiche, elettroniche o digitali, tali da fornire prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera a maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio (salvo quanto infra previsto) occorre il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione

delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13 Il Consiglio Internazionale

Il Consiglio Internazionale è l'organo di governo dell'associazione. Esso è composto da un numero dispari di componenti, in misura di un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri.

La maggioranza dei Consiglieri è inderogabilmente eletta dall'Assemblea tra le persone fisiche o gli enti giuridici associati, e resta in carica per tre esercizi.

Ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.lgs 117/2017 le associazioni Affiliate hanno diritto di nominare la minoranza dei Consiglieri Internazionali. Ove il loro numero fosse eccedente rispetto ai seggi di minoranza disponibili, le affiliate, con modalità stabilite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Internazionale, individuano con sistema democratico i membri chiamati a rappresentarle in sede di Consiglio Internazionale.

La nomina della maggioranza dei membri del Consiglio da parte dell'assemblea scelti tra le persone fisiche o gli enti giuridici associati, in ogni caso non è derogabile.

L'associazione si impegna affinché il Consiglio venga composto in maniera tale da garantire equilibrio di genere ed un mix di competenze che comprendano: professionalità in ambito sanitario, nutrizionale e infantile, capacità di management, competenze legali, finanziarie, di comunicazione, di sviluppo, di progettazione, di marketing.

I Consiglieri eletti possono nominare, quali membri onorari del Consiglio senza diritto di voto ma con diritto di intervento, persone illustri che siano state riconosciute tali per meriti rilevanti o specifiche capacità. Tali membri durano in carica per tutta la residua durata del Consiglio e non si computano nella formazione dei quorum.

I Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, devono richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando quanto previsto dall'art. 26 comma 6 del D.lgs. 117/2017.

Nella sua prima seduta il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

E' consentito lo svolgimento delle riunioni del Consiglio con la modalità di videoconferenza o audioconferenza, sia integrale che mista, purchè sia possibile al Presidente verificare l'identità del Consigliere che presenzia e vota.

La convocazione deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, mediante avviso scritto comunicato con mezzi anche elettronici o digitali, tali da garantire la prova dell' avvenuto ricevimento. Tale avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora di convocazione dell'adunanza del Consiglio unitamente all'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà

dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Internazionale:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Internazionale;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) definisce le linee di condotta dell'Associazione in coerenza con la missione, stabilisce gli obiettivi strategici del programma di attività, il quale è successivamente approvato, su proposta del Direttore Generale, assieme al bilancio preventivo adeguato alla sua realizzazione;
- e) nomina il Direttore Generale, ne attribuisce gli incarichi;
- f) delibera ed autorizza la stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- h) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- i) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- l) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Non può essere nominato Consigliere Internazionale, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio internazionale si applica l'articolo 2475 ter cod. civ.

Gli amministratori, il direttore generale, i componenti dell'eventuale organo di controllo e revisore dei conti ove nominati, rispondono ai sensi dell'art. 28 D.lgs 117/2017.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere non onorario, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni, convocando il primo dei non eletti o mediante cooptazione; la sostituzione effettuata nel corso del triennio decade allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Internazionale è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio.

Egli presiede e convoca il Consiglio Internazionale con le modalità sopra indicate; ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Internazionale, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria

amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Internazionale per la ratifica del suo operato.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Internazionale e dura in carica 3 (tre) esercizi, salvo revoca o dimissioni con possibilità di essere rieletto solo una volta.

La successiva rielezione sarà possibile solo dopo un intervallo di 3 (tre) esercizi dalla scadenza del secondo mandato.

La carica di Presidente non è cumulabile con altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 15 L'Ufficio Internazionale

La Direzione dell'Associazione è denominata "Ufficio Internazionale" il quale è presieduto dal Direttore Generale nominato dal Consiglio Internazionale il quale ne determina ruolo e competenze.

In particolare, il Direttore Generale:

a) dirige e coordina l'Ufficio Internazionale, supporta e indirizza il Consiglio nell'elaborazione delle strategie e della pianificazione di breve, medio e lungo termine;

b) propone al Consiglio Internazionale, sulla base degli obiettivi strategici deliberati, il programma delle attività ed il bilancio preventivo adeguato alla sua realizzazione, le modifiche di questo nonché la realizzazione, monitoraggio, efficacia, efficienza e qualità dei progetti in loco, delle attività di raccolta fondi e sensibilizzazione, della gestione delle risorse umane, delle Affiliate;

c) è responsabile del controllo di gestione e della rendicontazione delle attività;

d) è responsabile dell'organigramma ed è a capo della struttura di staff, delle 4 Unità operative (amministrativa, medico scientifica, progetti, raccolta fondi), del personale e di tutta la struttura operativa dell'Associazione;

e) nei limiti del budget approvato, d'intesa con il Presidente può diversamente destinare le voci di spesa qualora ne sopravvenga la necessità per l'utilità dell'Associazione; opera sui conti correnti bancari ed è autorizzato ad operare in termini finanziari secondo limiti fissati dal Consiglio Internazionale;

f) svolge funzione di controllo dell'operato posto in essere dalle Organizzazioni affiliate coordinandosi con i direttori e può proporre la costituzione e lo scioglimento;

g) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Internazionale; non è conteggiato nei quorum;

h) difende i principi, l'immagine e gli interessi dell'Associazione e dei suoi Membri nei confronti di tutte le istituzioni internazionali;

Il Consiglio Internazionale può attribuire al Direttore Generale deleghe specifiche.

Art. 16 L'Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 D.lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di soggetti previste dall'art. 2397 secondo comma cod. civ.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 30 comma 7 D.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs 117/2017.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Si applica l'art. 2399 cod. civ.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 comma 1 Dlgs 117/2017, l'organo di controllo può svolgere altresì la revisione legale dei conti ed in tal caso l'organo deve essere coperto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Si applica l'art. 31 D.lgs. 117/2017.

TITOLO IV

Art. 17 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applica quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, altri enti ed istituzioni, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d.) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
- g) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
- h) eventi di raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie e/o di terzi inclusi volontari e dipendenti, nei rispetto di quanto previsto dall'art. 7 D.lgs 117/2017.

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili e percepirne i frutti; accettare donazioni ed eredità e conseguire legati; stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio utile che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 18 Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio viene redatto in conformità con quanto previsto dagli art. 13 e 14 D.lgs 117/2017 e, quanto al bilancio consuntivo, deve essere presentato dal Consiglio Internazionale ed approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo. Quanto al bilancio preventivo, deve essere presentato dal Consiglio Internazionale ed approvato dall'Assemblea entro il 30 di novembre dell'anno precedente.

Il Consiglio Internazionale documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

L'associazione deposita il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione, per ogni attività anche occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 19 Libri sociali

L'associazione, oltre alle scritture contabili di cui sopra, tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Internazionale, dell'organo di controllo, e ove occorrente dell'Ufficio internazionale.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa motivata richiesta inoltrata anche con modalità telematiche al Consiglio internazionale. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea convocata per deliberare lo scioglimento, in ipotesi di approvazione, provvede altresì:

- 1) a nominare uno o più liquidatori anche non soci, determinandone gli eventuali compensi;
- 2) a determinare il beneficiario della devoluzione del patrimonio residuo all'esito della liquidazione che dovrà essere individuato tra altri Enti del Terzo Settore operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione. In mancanza di scelta esso è devoluto, salvo quanto infra, alla Fondazione Italia sociale;
- 3) a dare mandato al liquidatore per la richiesta del parere di cui all'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio residuo in particolare è devoluto, come sopra determinato, e salva diversa disposizione prevista dalla legge, solo previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs 117/2017.

Il liquidatore provvede, entro 30 (trenta) giorni dall'Assemblea che ha individuato l'Ente beneficiario della devoluzione, alla richiesta a detto ufficio del parere di cui sopra a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le modalità previste dal D.lgs. 82/2005.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere di cui sopra sono nulli.

Art. 21 Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in mancanza, a quelle del Codice Civile.